



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI URBANISTICA – UFFICIO COMMERCIO

E-mail commercio@comunedicastagnaro.it PEC castagnaro.vr@cert.ip-veneto.net

Tel. 0442 682802 - Fax 0442 682817

PROT. N.

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 07/2022

DATA 1 APR. 2022

Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A CARICO DEL SIG.: OTTOBONI MICHELE NATO A BADIA POLESINE (RO) IL 31/07/1966 RESIDENTE A BADIA POLESINE (RO) IN VIA PINZON CV.110/F, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE MEDESIMA CON SEDE IN CASTAGNARO (VR) VIA NOGARA 481 P.I. 02484350232.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con il verbale di accertamento del 06/09/2021, regolarmente notificato il 06/09/2021, LA GUARDIA DI FINANZA NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA VERONA, SEZIONE TUTELA ENTRATE ha contestato al Sig. OTTOBONI MICHELE COME IN OGGETTO MEGLIO SPECIFICATO, la violazione di cui art. 10, comma 4, della legge Regionale del Veneto n: 23 del 23/10/2003.

La decisione, si basa sulla normativa sopra riportata, per aver installato/utilizzato un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato in assenza della prescritta autorizzazione Comunale.

VISTI:

art. 10, comma 4, della Legge Regionale del Veneto n: 23 del 23/10/2003;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

l’articolo 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

che il Sig.: OTTOBONI MICHELE;

non si è avvalso della facoltà di proporre opposizione al verbale di accertamento in esame regolarmente notificato;

che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si deve avere riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’interessato per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

ORDINA

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A CARICO DI : OTTOBONI MICHELE NATO A BADIA POLESINE (RO) IL 31/07/1966 RESIDENTE A BADIA POLESINE (RO) IN VIA PINZON CV.110/F, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE MEDESIMA CON SEDE IN CASTAGNARO (VR) VIA NOGARA 481 P.I. 02484350232; il

pagamento della somma pari ad € 1000,00 (mille) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento tramite c/c postale n. IBAN IT72 F076 0111 7000 0105 3595 581 intestato a: COMUNE DI CASTAGNARO Servizio di Riscossione Coattiva Servizio Tesoreria, indicando nella causale di versamento, le generalità del trasgressore ed il nr. dell'Ordinanza.

La notifica del presente provvedimento a: OTTOBONI MICHELE NATO A BADIA POLESINE (RO) IL 31/07/1966 RESIDENTE A BADIA POLESINE (RO) IN VIA PINZON CV.110/F; IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE MEDESIMA CON SEDE IN CASTAGNARO (VR) VIA NOGARA 481 P.I. 02484350232;

AVVERTENZE

Contro l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace di Legnago (VR) con sede in Cerea (VR).

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a questa ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Meletti.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, in assenza di opposizione, si procederà alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Meletti Dott.ssa Marina

COMUNE DI CASTAGNARO

Il sottoscritto Mantovani Stefano

Messo Comunale dichiara di avere notificato il presente atto al

Sig. OTTOBONI MICHELE

in data 04 / 04 / 2022 mediante consegna di copia

a mani di dello stesso

La presente relata di notifica è composta da n° 02 fasciate.

Il rilevante

Il verbalizzante



Aut. n° 35/2022